



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 30 / 2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI GALLA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.679,52**

### **IL RESPONSABILE**

Visto il decreto del Sindaco n. 2/2019, come rettificato con successivo decreto sindacale n. 3/2019, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari, con le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 21.05.2019;

Premesso che:

- in data 13 ottobre 2015 Medioleasing s.p.a. presentava all'Ufficio Tributi del Comune di Dosolo richiesta di rimborso di Euro 31.576,10 a titolo di IMU versata in eccesso per gli anni 2012 e 2013 con riferimento ad immobile di cat. D/7 situato sito in Dosolo, Via Arginello Foggia n. 48, oggetto di contratto di leasing stipulato con Immobiliare Argine s.r.l.;

-a fronte del silenzio-diniego dell'Ufficio Tributi in ordine alla predetta richiesta di rimborso, Nuova Banca delle Marche s.p.a., che ha incorporato Medioleasing s.p.a., presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova in data 03.10.2017, al fine di ottenere la condanna del Comune di Dosolo al rimborso di Euro 31.576,10, oltre interessi maturati e maturandi, per l'IMU anni 2012 e 2013 versata in eccesso da Medioleasing s.p.a., sostenendo che nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto di leasing e la riconsegna dell'immobile unico soggetto passivo IMU sia l'utilizzatore dello stesso;

- la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova con sentenza n. 87/01/2018 del 09.04.2018 respingeva il predetto ricorso sulla base della seguente motivazione di cui si riporta un estratto: "...nel momento in cui il contratto, per qualsiasi ragione viene meno, operano le regole generali e l'obbligo di pagamento dell'IMU torna in capo al titolare dei beni";

Considerato che in data 25.01.2019 veniva notificato al Comune di Dosolo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia da parte di Unione di Banche

Italiane s.p.a., in cui è stata incorporata Nuova Banca delle Marche s.p.a., riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni proposte nel giudizio di primo grado;

Atteso che con deliberazione n. 26 del 15.02.2019 la Giunta comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale contro il ricorso presentato da Unione di Banche Italiane s.p.a.;

Considerato che il Comune di Dosolo non dispone all'interno della propria struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni nel predetto giudizio, e si rende pertanto necessario l'affidamento di un incarico di patrocinio legale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Atteso che la suddetta norma va coordinata all'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Viste le Linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali, adottate da ANAC con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, nelle quali viene fatta una chiara distinzione tra:

- l'affidamento dei servizi legali che costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore dell'unità di tempo considerata (di regola il triennio)
- l'incarico legale conferito "ad hoc" che costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale consente per importi inferiori ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, purché adeguatamente motivato;

Considerata l'urgenza di provvedere all'individuazione di professionista dotato di comprovata esperienza in materia tributaria per la prossima scadenza dei termini per la costituzione in giudizio, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;

Interpellato l'avvocato l'Avv. Giovanni Galla, p.IVA 03115560967, con domicilio fiscale in via Monte Cervino, n. 45, a Corbetta (MI), il cui curriculum attesta il possesso dell'esperienza richiesta, il quale ha presentato preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Ufficio Tributi, di Euro 2.900,00 (comprensivo delle spese forfettarie 15%, oltre C.P.A. 4% e I.V.A. 22%), oltre alle spese vive di giustizia che dovranno essere debitamente documentate;

Verificato che il citato preventivo rientra nei parametri di riferimento precisati dal D.M. Giustizia del 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. del 08.03.2018, n. 37, corrispondendo ai valori medi indicati per le controversie innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali e tenuto conto dell'importanza della questione oggetto di contenzioso;

Ritenuto di affidare all'Avv. Giovanni Galla l'incarico di patrocinio legale nel giudizio promosso da Unione di Banche Italiane s.p.a. davanti alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia e di assumere il relativo impegno di spesa per Euro 3.679,52 (spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% compresi) sul bilancio di previsione per l'esercizio 2019 in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che è stato richiesto all'ANAC per il presente affidamento il CIG: ZAB273F2B9;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è in corso di approvazione;

Considerato che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione si applica il dettato dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, riguardante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

Richiamato il comma 5 del citato art. 163, che testualmente recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2019, ad oggetto "Esercizio provvisorio 2019 – Assegnazione delle dotazioni finanziarie";

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (par. 5.2 lett g), nel quale si dispone che "gli impegni derivanti

dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto";

Verificato, in ordine al dettato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di esercizio provvisorio, che la spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

-il fine che l'Amministrazione intende raggiungere con l'affidamento del servizio di patrocinio legale nel giudizio promosso da Unione di Banche Italiane s.p.a. è quello di difendere gli interessi dell'Ente;

-il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'affidamento del servizio di costituzione, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia; che clausola essenziale è rappresentata dalla determinazione del compenso spettante al professionista incaricato, quantificato in €uro 2.900,00 (comprensivo delle spese forfettarie 15%, oltre C.P.A. 4% e I.V.A. 22%), oltre alle spese vive di giustizia che dovranno essere debitamente documentate;

-la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, iva compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visti:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 15.02.2019, affidando il servizio di patrocinio legale nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia promosso da Unione di Banche Italiane s.p.a., con ricorso ricevuto tramite p.e.c. in data 25.01.2019 ed acquisito al prot. n. 630 del 26.01.2019, all'avvocato Giovanni Galla, partita IVA 03115560967, con domicilio fiscale in via Monte Cervino, n. 45, a Corbetta (MI);
3. di dare atto che le spese discendenti dal presente provvedimento, che si quantificano provvisoriamente in complessivi Euro 3.679,52 (comprensivi di spese forfettarie 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22%), vengono impegnate nel bilancio di previsione 2019/2021 in fase di approvazione - esercizio provvisorio 2019, con la seguente imputazione:

Esercizio	E/S	Capitolo	Descrizione	Missione/ Programma	PDCF	Importo	Soggetto
2019	S	2900	Spese per liti, consulenze e arbitraggi	01.02	1.03.02.11.006	€. 2.500,00	Avv. Giovanni Galla
2019	S	3500	Prestazioni professionali ufficio tributi	01.04	1.03.02.11.006	€. 1.179,52	Avv. Giovanni Galla

4. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto dalle parti in ordine alla disciplina del servizio affidato con il presente provvedimento;
5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice identificativo gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZAB273F2B9;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che la presente determinazione:
  - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria;

- va comunicata all'Avvocato incaricato ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Lì, 20/02/2019

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)